

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 1954

(25<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate » (694) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 285, 286
FANTUZZI . . . . .	286
MEDICI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	286
RISTORI . . . . .	286

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bosia, Braschi, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Grammatico, Liberali, Menghi, Monni, Pallastrelli, Petti, Ristori, Salari, Salomone, Spezzano e Stagno.

Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Medici.

FABBRI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate » (694).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Data l'urgenza di questo provvedimento, che se non fosse subito approvato non sarebbe di alcuna utilità per l'annata agraria corrente, riferirò io stesso brevemente alla Commissione.

Col presente disegno di legge si tende ad andare incontro agli agricoltori per quel che riguarda le colture cerealicole e foraggere ed anche quelle orticole, affinché essi abbiano delle sementi selezionate.

Purtroppo accade spesso che, specialmente i piccoli agricoltori, pur di non pagare un prezzo superiore per le sementi selezionate, persistano nel seminare quel che ha prodotto il loro stesso campo; sementi, cioè, il più delle volte non confacenti alla qualità del terreno ed anche all'ambiente fisico in cui le colture si estendono.

Il Governo ha dunque presentato questo disegno di legge che tende ad aiutare gli agricoltori, e specialmente i piccoli agricoltori, con un contributo che può arrivare fino al cinquanta per cento del prezzo di acquisto delle sementi.

In tal modo si darà agli agricoltori la possibilità di usare largamente le sementi selezionate onde ottenere delle colture confacenti al terreno, tali da assicurarne una maggiore produttività.

Raccomando pertanto vivamente agli onorevoli colleghi di dare la loro approvazione al disegno di legge in esame.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di cinque miliardi, da iscriversi, in ragione di un miliardo all'anno e a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di contributi nella misura massima del cinquanta per cento del prezzo di acquisto di sementi selezionate di cereali, di foraggiere e di piante orticole.

I contributi possono essere concessi ai coltivatori diretti e, nelle zone con agricoltura arretrata, anche ad altri imprenditori agricoli che gestiscano piccole o medie aziende.

(È approvato).

#### Art. 2.

Ai fini della presente legge si considerano coltivatori diretti quelli indicati nell'articolo 5, terzo comma, lettera a) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317. Si considerano piccole e medie aziende agricole quelle indicate rispettivamente nelle lettere b) e c) del citato articolo 5, terzo comma.

La determinazione delle zone con agricoltura arretrata, ai fini della presente legge, è fatta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

(È approvato).

#### Art. 3.

I contributi sono concessi dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, a favore del quale sono disposte le aperture di credito per i conseguenti pagamenti.

La concessione è revocata, ed il contributo deve essere restituito, se il concessionario non impieghi le sementi nella sua azienda per la semina, o sia inadempiente agli altri obblighi eventualmente imposti con l'atto di concessione.

FANTUZZI. Dopo le parole: « capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura » ri-

terrei forse opportuno aggiungere le altre: « sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura ».

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se l'onorevole Fantuzzi permette, prima di inserire nell'articolo un'aggiunta quale quella che egli suggerisce, bisognerebbe riflettere per vedere se realmente tale aggiunta sia utile o costituisca invece un qualche cosa che appesantisce la disposizione contenuta nell'articolo 3.

RISTORI. Vorrei far presente a questo proposito che i Comitati provinciali dell'agricoltura hanno una ben modesta attività, proprio perchè non si attribuiscono loro funzioni adeguate. Ora, se disposizioni di legge indurranno domani il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura a convocare una volta tanto questi Comitati provinciali sarà tutto di guadagnato, tanto più poi che opposizioni alla convocazione di questi Comitati provinciali vengono solo dalla Confagricoltura, cioè dalle Associazioni degli agricoltori *in loco*, mentre la Confederterra o la Liberterra molto spesso ne chiedono la convocazione.

Quella dell'Associazione degli agricoltori è un'ostilità preconçetta e, purtroppo, spesso il desiderio dell'Associazione degli agricoltori prevale su quello delle altre Organizzazioni sindacali che rappresentano i contadini. Questo mi risulta con certezza per la provincia di Firenze.

Rappresenterai quindi all'onorevole Ministro la necessità che siano stabilmente costituiti i Comitati provinciali dell'agricoltura.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Desidero dare senz'altro assicurazioni in questo senso al senatore Ristori.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge

8<sup>a</sup> COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)25<sup>a</sup> SEDUTA (23 settembre 1954)

per l'esercizio in corso, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo allo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 10,15.*

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari